

PROVINCIA DI CREMONA

**REGOLAMENTO SPECIALE
DELLA POLIZIA
PROVINCIALE**

(Approvato con deliberazione n. 70 prot. 8371 del 13.2.2001)

REGOLAMENTO SPECIALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE

INDICE

TITOLO 1° DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1	La Polizia Locale	pag. 3
Art. 2	Oggetto	pag. 4
Art. 3	Dipendenza funzionale	pag. 5
Art. 4	Attività di coordinamento e di supporto	pag. 6

TITOLO 2° ORDINAMENTO DEL CORPO - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 5	Dotazione organica	pag. 7
Art. 6	Rapporto gerarchico	pag. 8

TITOLO 3° MANSIONI

Art. 7	Compiti istituzionali	pag. 9
Art. 8	Missioni ed operazioni esterne di Polizia Provinciale, comandi e distacchi	pag. 11
Art. 9	Compiti e attribuzioni del Comandante	pag. 12
Art. 10	Attribuzioni del Vice-Comandante	pag. 13
Art. 11	Attribuzioni degli Ufficiali	pag. 14
Art. 12	Compiti dei Sottufficiali	pag. 15
Art. 13	Compiti degli Agenti	pag. 16
Art. 14	Divieti per gli addetti al Corpo	pag. 17
Art. 15	Uniforme	pag. 18
Art. 16	Addestramento, pratica sportiva e controlli sanitari	pag. 19
Art. 17	Anniversario dell'istituzione del Corpo di Polizia Provinciale	pag. 20

TITOLO 4° NORME PER LA CRESCITA PROFESSIONALE E PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 18	Formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale	pag. 21
Art. 19	Norme generali di condotta	pag. 22
Art. 20	Saluto	pag. 23
Art. 21	Orario di servizio	pag. 24

Art. 22	Svolgimento dei servizi e reperibilità	pag. 25
Art. 23	Segreto d'ufficio e riservatezza	pag. 26
Art. 24	Cura della persona e delle divisa	pag. 27

TITOLO 5° ARMAMENTO E DOTAZIONI

Art. 25	Dotazione, uso, custodia e conservazione di armi, divise, vestiario attrezzature e documenti	pag. 28
Art. 26	Servizi in abito civile	pag. 29
Art. 27	Divieto di portare armi non in dotazione	pag. 30
Art. 28	Ritiro temporaneo dell'arma in dotazione	pag. 31

TITOLO 6° SANZIONI - RICOMPENSE E GARANZIE

Art. 29	Sanzioni disciplinari	pag. 32
Art. 30	Ricompense	pag. 33
Art. 31	Patrocinio legale ed assicurazione	pag. 34
Art. 32	Accertamenti sanitari	pag. 35
Art. 33	Tessera di riconoscimento - Placca - Matricola	pag. 36
Art. 34	Responsabile provinciale armamento	pag. 37
Art. 35	Dotazione delle armi	pag. 38

TITOLO 7° NORME FINALI E RINVIO

Art. 36	Collaborazione con le Guardie Volontarie	pag. 39
Art. 37	Incarichi speciali	pag. 40
Art. 38	Rinvio al Regolamento generale per il personale della Provincia e alle disposizioni generali	pag. 41
Art. 39	Armeria	pag. 42

TITOLO 8° NORME DI ACCESSO

Art. 40	Requisiti particolari di accesso alle varie qualifiche	pag. 43
Art. 41	Entrata in vigore Allegato A- Effetti di Divisa e di lavoro	pag. 44 pag. 45

Premesso:

1. il presente è adottato a seguito dell'istituzione del Corpo di Polizia Provinciale, disposto con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 332 del 18.8.1999;

2. riferimenti legislativi e normativi:

- **Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale del 7.3.1986, n. 65.**
- **L.R. 12.5.1985, n. 43, sulla Polizia locale;**
- **Decreto Ministero dell'Interno del 4.3.1982, n. 145, per la dotazione e l'assegnazione delle armi;**
- **D.P.R. 24.7.1972, n. 616;**
- **D.lgs. 8.8.2000 n. 267;**
- **D.L. 3.2.1993, n. 24;**
- **Statuto della Provincia di Cremona.**

- TITOLO 1° -

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - LA POLIZIA LOCALE

1.1. La Polizia Locale rappresenta quell'insieme di attività di polizia che vengono esercitate dai preposti Organi istituzionali dell'Ente, nell'ambito del proprio territorio e che non siano espressamente riservate dalla Legge all'Autorità Statale o ad altre Autorità;

1.2. Essa si identifica nelle attività dirette ad attuare le misure di controllo e repressione dell'infrazione alle Leggi riguardanti materie di competenza o delegate, che possono pregiudicare la convivenza civile, il decoro dell'ambiente, la qualità della vita locale;

1.3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale assumono le seguenti qualifiche cui corrispondono doveri e responsabilità fissate dalle leggi e dal presente regolamento:

a) ufficiali, sottufficiali ed agenti di Polizia Provinciale:

- ossia Ufficiali quelli normalmente inquadranti nella fascia D.

- Sottufficiali quelli normalmente inquadrati nella fascia C.

- Agenti quelli normalmente inquadrati nella fascia C.

b) le qualifiche di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria si assumono al momento della copertura a tempo indeterminato del posto presso l'Ente (ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, 1° comma della Legge 65/1986 e dell'art. 57, 2° e 3° comma c.p.p.), secondo le qualifiche assegnate;

c) la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, secondo la disciplina prevista dall'art. 5 della Legge 8.3.1986, n. 65, è acquisita con riconoscimento del Prefetto, fatte salve le specifiche modalità di riconoscimento previste dalla Legge 152/92.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio generale delle funzioni di Polizia Locale a livello provinciale.

ART. 3 - DIPENDENZA FUNZIONALE

3.1. Il Corpo di Polizia Provinciale è funzionalmente dipendente dal Dirigente Settore Ambiente, che sovrintende ad esso, impartisce direttive generali, vigila sullo svolgimento delle attività del Corpo, e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

3.2. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, il personale del Corpo è messo a disposizione, su motivata richiesta, per particolari operazioni da svolgersi in collaborazione con le altre forze di polizia, nell'ambito delle attribuzioni, e dipende in tal caso dall'Autorità di Pubblica Sicurezza sempre comunque nel rispetto delle preventive intese tra dette Autorità e il Dirigente Settore Ambiente;

3.3. Nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria il personale del Corpo dipende funzionalmente dal Procuratore della Repubblica in conformità agli artt. 56 e 58 del C.P.P.

Nei limiti delle funzioni indicate dall'art. 5 della Legge 65/'86 e nei compiti istituzionali di polizia stradale, ittico-venatoria ed ecologico - ambientale, gli appartenenti al Corpo rivestono la qualifica di Polizia Giudiziaria a carattere permanente e sono considerati a tutti gli effetti in servizio, qualora svolgano funzioni di Polizia Giudiziaria;

3.4. L'appartenente al Corpo di Polizia provinciale chiamato dall'Autorità Giudiziaria ad espletare compiti o funzioni di Polizia Giudiziaria deve darne immediata comunicazione al Comandante.

ART. 4 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E DI SUPPORTO

Sono garantite le attività di coordinamento e di supporto con i Corpi di Polizia Locale dei comuni e delle province limitrofe a seguito di richiesta motivata per specifiche operazioni autorizzate dal Dirigente Settore Ambiente o dal Comandante del Corpo.

- TITOLO 2° -

ORDINAMENTO DEL CORPO STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 5 - DOTAZIONE ORGANICA

5.1. Il Corpo di Polizia Provinciale è normalmente strutturato come segue:

- il Comandante;
- il vice Comandante (scelto tra uno degli Ufficiali);
- n. 3 Ufficiali, quanti sono i nuclei operativi;
- Sottufficiali, da distribuirsi fra i servizi da svolgere;
- gli Agenti secondo le esigenze operative;

5.2. Nel corso dell'esercizio è data facoltà al Dirigente Settore Ambiente di disporre con proprio decreto l'assegnazione degli Agenti e dei Sottufficiali a compiti diversi a seconda delle necessità.

ART. 6 - RAPPORTO GERARCHICO

6.1. I rapporti gerarchici tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono determinati dalle categorie, e, all'interno delle medesime categorie dalla qualifica posseduta.

6.2. I rapporti gerarchici e funzionali degli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia al fine di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità;

6.3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno;

6.4. In caso di assenza temporanea, e salvo diversa disposizione del Comandante, ogni graduato è sostituito dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio, appartenente alla medesima zona.

A parità di grado la sostituzione compete al più anziano in servizio nel grado stesso.

6.5. Qualora una squadra o pattuglia sia costituita da soli Agenti, al più anziano compete la direzione operativa della squadra o pattuglia, nei limiti delle competenze riferibili alle qualifiche e al profilo professionale attribuito;

6.6. Per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio svolto dai dipendenti di ruolo esclusivamente nell'area di vigilanza e nella medesima qualifica funzionale;

6.7. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono far rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.

6.8. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori quando gli atti che ne conseguono sono vietati dalla legge penale.

TITOLO 3°

MANSIONI

ART. 7 - COMPITI ISTITUZIONALI

7.1. I compiti istituzionali degli addetti al Corpo sono quelli indicati nella Legge 65/86 oltre a quelli di cui alle Leggi Regionali della Polizia Locale.

7.2. Il Corpo di Polizia Provinciale nella sfera delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni della Provincia svolge attività di vigilanza su tutto il territorio provinciale per garantire l'osservanza delle Leggi, dei regolamenti, delle Ordinanze e delle altre disposizioni emanate dagli organi competenti..

Ad esso sono demandate, in particolare, le seguenti competenze:

- vigilanza in materia ittico-venatoria e ambientale, tutela della fauna e della flora;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o , in ogni caso, di pubblici o privati infortuni;
- cooperare con le altre forze di Polizia nei limiti delle proprie attribuzioni;
- vigilanza e accertamenti con riferimento alle materia delegate o trasferite, nei limiti della delega e secondo la normativa ivi prevista;
- assolvere incarichi di informazione, accertamento e di rilevazione a richiesta della Autorità o degli Uffici e Servizi Provinciali.

7.3. Gli appartenenti al Corpo nell'espletamento dei compiti loro assegnati, sono obbligati in particolare a:

- a) partecipare a corsi di formazione durante il periodo di prova;
- b) il Corpo di Polizia Provinciale può avvalersi, eventualmente, della collaborazione delle Guardie delle Associazioni volontarie o G.E.V. nell'espletamento del servizio e collaborare nei limiti delle proprie attribuzioni con i seguenti organi:
 - Arma dei Carabinieri;
 - Polizia di Stato;
 - Guardia Forestale dello Stato;
 - Polizia Municipale;
 - Vigili del Fuoco;
 - Guardia di Finanza.
- c) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- d) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
- e) partecipare a corsi di aggiornamento professionale, organizzati e comandati dalla Provincia;
- f) partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;

g) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dall'Amministrazione;

h) informare tempestivamente, il Comandante, attraverso gli Ufficiali, degli obblighi nei confronti dell'Autorità-Giudiziaria.

7.4. L'attività di vigilanza si esplica sia nella prevenzione, sia nella repressione degli illeciti; a tale scopo il Corpo di Polizia Provinciale svolge funzioni di educazione nelle materie di competenza.

ART. 8 - MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE DI POLIZIA PROVINCIALE, COMANDI E DISTACCHI.

8.1. Le missioni del personale della Polizia Provinciale, esterne al territorio di competenza, sono autorizzate:

- a) dal Dirigente Settore Ambiente e, nei casi di urgenza, dal Comandante del Corpo, per i soli fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) dal Dirigente Settore Ambiente per soccorso in casi di calamità e disastri, e per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previo accordo tra le Amministrazioni interessate;
- c) dal Comandante del Corpo, per missioni a carattere contingente ed urgente, al fine di prestare soccorso in pubblici o privati infortuni o calamità, fermo restando l'obbligo del Comandante di darne immediata comunicazione al Dirigente Settore Ambiente;

8.2. Il Dirigente Settore Ambiente, ai sensi dell'articolo 4, comma I della Legge 65/86, può comandare personale della Polizia Provinciale presso altri Enti o Istituti, e provvedere con proprio atto a distacchi temporanei.

ART. 9 - COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

- 9.1. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale è direttamente responsabile, verso il Dirigente, della disciplina, dell'impiego tecnico operativo e dell'addestramento degli appartenenti al Corpo (art. 9 - Legge quadro 65/86):
- 9.2. Il Comandante, nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla Legge 65/86, a quanto disposto dalla Legge 241/90, in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata;
- 9.3. Sempre nell'esercizio delle proprie attribuzioni, opera nel rispetto delle norme dettate dal D.lgs. 18.8.2000 n. 267 in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata;
- 9.4. Il Comandante informa il Dirigente Settore Ambiente sull'andamento dell'attività di Polizia Provinciale e dell'efficacia del servizio, rispetto agli obiettivi prefissati, i risultati sull'attività espletata, vengono raccolti ed illustrati mediante la formulazione di rapporti periodici che il comandante inoltra al Dirigente Settore Ambiente con relazione generale sullo stato del Corpo e sul complesso delle attività svolte;
- 9.5. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante compete la direzione del Corpo e in particolare:
 - a) emanare le direttive e le disposizioni di servizio;
 - b) sovrintendere e coordinare l'attività dei nuclei operativi;
 - c) vigilare sull'espletamento dei servizi conformemente alle finalità dell'Amministrazione;
 - d) disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi;
 - e) coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di Polizia e di Protezione Civile, secondo le intese stabilite dal Dirigente Settore Ambiente;
 - f) mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di Pubblica Sicurezza, gli Organi e gli Uffici
 - g) rappresentare il Corpo di Polizia nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - h) coordinare e sovrintendere l'attività delle guardie volontarie delle associazioni piscatorie, venatorie ed ambientali;
 - i) sovrintendere e coordinare direttamente le più delicate operazioni concernenti il servizio;
 - j) curare la formazione e l'addestramento del personale anche attraverso l'organizzazione di specifici corsi.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE

- 10.1. Il Vice Comandante ha il dovere di coadiuvare il Comandante in tutte le sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento o durante la vacanza di posto.
- 10.2. In particolare dovrà controllare l'efficienza delle zone, al fine dell'esatta osservanza della programmazione ed organizzazione, così come disposto dal Comandante, in modo che siano assicurate le esigenze di coordinamento degli indirizzi operativi stabiliti.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI (1)

11.1. Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante nell'espletamento dei compiti di cui agli articoli precedenti e sono responsabili della direzione della struttura a cui sono assegnati, oltre che della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente;

11.2. I compiti degli ufficiali, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:

- assegnare gli ordini di servizio per l'attività operativa della struttura e stabilirne le modalità di esecuzione;
 - fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per i risultati richiesti;
 - formare ed aggiornare professionalmente gli appartenenti al Corpo;
 - curare a livello territoriale il coordinamento degli interventi con gli altri Enti e forze di Polizia;
 - fornire al Comandante proposte e suggerimenti utili, al fine di migliorare l'efficienza del servizio;
 - verificare che gli ordini del Comandante siano eseguiti tempestivamente e correttamente;
 - fornire mensilmente al Comandante i rapporti di servizio dei singoli addetti.

(1) La definizione di Ufficiale e Sottufficiale è usata con riferimento alla normativa regionale e statale in materia e agli istituti contrattuali vigenti.

ART. 12 - COMPITI DEI SOTTUFFICIALI (1)

- 12.1. I Sottufficiali collaborano con gli Ufficiali per l'esecuzione dei servizi assegnati alle singole zone;
- 12.2. Essi curano che i servizi vengano svolti secondo le direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio dagli Agenti.
- 12.3.-Espletano altresì ogni incarico loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori a cui rispondano direttamente.
- 12.4. Per esigenze di servizio possano essere destinati dal Comandante, per l'esecuzione di incarichi particolari.

(1) La definizione di Ufficiale e Sottufficiale è usata con riferimento alla normativa regionale e statale in materia e agli istituti contrattuali vigenti:

ART. 13 - COMPITI DEGLI AGENTI (1)

13.1. Gli Agenti della Polizia Provinciale espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni di istituto, di cui all'art. 7;

13.2 Essi prestano il lavoro appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche fornite dalla Provincia per l'esecuzione degli interventi.

(1) La definizione di Ufficiale e Sottufficiale è usata con riferimento alla normativa regionale e statale in materia e agli istituti contrattuali vigenti:

ART. 14- DIVIETI PER GLI ADDETTI AL CORPO

Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, agli appartenenti al Corpo è vietato:

- a) l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni ai sensi dell'art. 27, Legge 11.2.1992; n. 157;
- b) prestarsi, anche gratuitamente, per la soluzione di esposti o ricorsi inerenti fattispecie riguardanti il servizio;
- c) effettuare, in pubblico, durante il servizio rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o della Provincia, partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;
- d) allontanarsi dal luogo di servizio stabilito, assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente l'Addetto al coordinamento della propria zona;
- e) attendere durante il servizio a cure estranee all'Ufficio.

ART. 15 - UNIFORME

Gli addetti al Corpo, quando sono in servizio, devono vestire l'uniforme di cui all'allegato A) del Regolamento Fornitura Vestiario al Personale Provinciale, fornita dall'Amministrazione, nella foggia prescritta ed approvata nelle forme di legge, mantenendola pulita ed in buono stato.

La Provincia provvede ad adeguare l'allegato A), di cui al comma precedente, alle previsioni del punto 4 dell'art. 6 della Legge 65/86 e al punto b) art. 10 Legge 43/85.

L'allegato A) stabilisce gli appannaggi in dotazione, le loro caratteristiche principali, nonché la periodicità delle forniture.

Si può procedere alla sostituzione di un elemento dell'appannaggio, con diversa frequenza, qualora risulti deteriorato per giustificati motivi.

L'uso dell'abito borghese deve essere autorizzato, al fine di un miglior svolgimento del servizio, dal Comandante.

E' assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme.

E' vietato altresì indossare la divisa fuori dall'orario di servizio.

ART. 16 - ADDESTRAMENTO, PRATICA SPORTIVA E CONTROLLI SANITARI

- 16.1. L'addestramento al tiro avviene sulla base di disposizioni impartite dal Comandante con spese a carico dell'Amministrazione nel limite del budget assegnato.
- 16.2. L'Amministrazione Provinciale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, agevolando la partecipazione degli atleti alle gare sportive;
- 16.3. L'Amministrazione Provinciale sottopone ogni tre anni a visita medica e psico-attitudinale il personale in servizio.

ART. 17 - ANNIVERSARIO DELL'ISTITUZIONE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

L'anniversario del Corpo di Polizia Provinciale è convenzionalmente fissato per il 21 marzo di ogni anno.

TITOLO 4°

NORME PER LA CRESCITA PROFESSIONALE E PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

ART. 18 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

- 18.1. Tutti i componenti del Corpo di Polizia Provinciale partecipano obbligatoriamente ai corsi di aggiornamento professionale, e, facoltativamente, a quelli di riqualificazione, che verranno istituiti dall'Ente o da istituti specializzati; ovvero quelli realizzati in attuazione delle Leggi statali e regionali in materia di polizia locale;
- 18.2. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è rilasciato apposito attestato;
- 18.3. Il Comandante del Corpo e gli Ufficiali sono tenuti ad effettuare i corsi interni per aggiornamento professionale in relazione alle normali esigenze dell'impiego istituzionale, nonché in occasione di introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa;
- 18.4. L'Amministrazione Provinciale incentiva la partecipazione ai corsi, di cui al comma precedente, del personale appartenente alla Polizia Provinciale, osservando le disposizioni previste dall'art. 61 - lett. C) del D.L. n. 29/93.

Art. 19 - NORME GENERALI DI CONDOTTA

- 19.1. Il personale della Polizia Provinciale deve tenere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve inoltre mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, ciò al fine di riscuote la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un miglior esercizio dei compiti istituzionali; deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell'Amministrazione Provinciale e del Corpo;
- 19.2. Il personale deve mantenere una condotta conforme al rispetto delle proprie funzioni anche al di fuori del servizio;
- 19.3. E' vietato tenere comportamenti che possano menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione, nonché il decoro dell'uni forme;
- 19.4. Ogni superiore è tenuto a seguire il comportamento del personale che da lui dipende funzionalmente, al fine di rilevare le eventuali infrazioni alle norme previste per la rilevazione delle infrazioni disciplinari.

ART. 20 - SALUTO

Il personale in divisa rende il saluto militare ai simboli ed alle Autorità civili, militari e religiose, nonché ai propri superiori.

ART. 21 - ORARIO DI SERVIZIO

- 21.1. L'orario di lavoro settimanale è quello fissato dal contratto Nazionale secondo quanto stabilito dalla contrattazione decentrata a livello Aziendale;
- 21.2. Quando necessità particolari lo richiedano, gli addetti al Corpo sono tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti;
- 21.3. Tenuto conto della particolarità del servizio, gli addetti al Corpo dovranno consentire di poter essere rintracciati secondo modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione, conformemente alle norme contrattuali che regolano l'istituto della reperibilità;
- 21.4. Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante e dagli Ufficiali;
- 21.5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 22 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E REPERIBILITA'

- 22.1. Nel rispetto della normativa vigente le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del comando, per necessità dei servizi inerenti i compiti istituzionali del Corpo;
- 22.2. Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo necessario:
- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - b) anche in assenza di un ordine superiore in situazioni di emergenza;
 - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo possono essere mobilitati in continuità per i servizi richiesti;
- 22.3. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, e dichiarate come tali dall'Amministrazione Provinciale, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità per i servizi richiesti;
- 22.4. Nei casi di cui al comma 3, il Comandante può sospendere i congedi e i riposi di tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'in tera forza necessaria;
- 22.5. I turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo sono disposti per i servizi istituzionali, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto, ed al Contratto Collettivo Nazionale vigente.
- 22.6. Per il corretto coordinamento dello svolgimento delle funzioni uno degli Ufficiali deve sempre essere reperibile.

ART. 23 - SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA

- 23.1. Il personale della Polizia Provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'Ufficio, e non può fornire a chi non abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative al servizio d'istituto, a pratiche, provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura;
- 23.2. La divulgazione delle notizie d'interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'Ufficio, servizio d'istituto, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Comandante del Corpo, salvo si tratti di informazioni su norme e provvedimenti amministrativi di immediato interesse del singolo cittadino;
- 23.3. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico;
- 23.4. E' fatto divieto di fornire direttamente ai mezzi di informazione notizie riguardanti attività di servizio se non espressamente autorizzati dal Dirigente Settore Ambiente o dal Comandante.

ART. 24 - CURA DELLA PERSONA E DELLA DIVISA

24.1. Il personale della Polizia Provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi che possano arrecare pregiudizio al prestigio ed al decoro dell'Amministrazione rappresentata e dovrà altresì avere particolare cura della propria divisa.

24.2. In particolare al personale del Corpo in divisa:

- non è consentito indossare capi di vestiario, accessori od altri oggetti tali da alterare l'equipaggiamento in dotazione;
- dovrà sempre essere ben conservata la placca di servizio e la tessera di riconoscimento;

24.3. Al personale decorato od insignito di onorificenza è consentito di fregiare l'uniforme dei relativi distintivi, nastri e decorazioni.

TITOLO 5°

ARMAMENTO E DOTAZIONI

ART. 25 - DOTAZIONE, USO, CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI ARMI, DIVISE, VESTIARIO, ATTREZZATURE E DOCUMENTI.

- 25.1. Il personale della Polizia Provinciale è responsabile della custodia e conservazione di armi, munizioni, mezzi, attrezzature, vestiario, materiale e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso;
- 25:2. E' tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute;
- 25.3. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti, devono essere immediatamente segnalati per iscritto ai superiori diretti e dovranno essere eseguiti i successivi adempimenti di rito
- .

ART. 26 - SERVIZI IN ABITO CIVILE

- 26.1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale, durante il servizio d'istituto, sono tenuti ad indossare l'uni forme; solo per particolari esigenze di servizio, possono effettuare servizi in abito civile, previa autorizzazione del Comandante;
- 26.2. Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile, ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento, qualora debba far riconoscere la propria identità.

ART. 27 - DIVIETO DI PORTARE ARMI NON IN DOTAZIONE

E' tassativamente vietato agli appartenenti al Corpo portare in servizio armi non in dotazione.

ART 28 - RITIRO TEMPORANEO DELL'ARMA IN DOTAZIONE

- 28.1. Il Comandante può disporre il ritiro temporaneo delle armi in dotazione agli appartenenti al Corpo informandone il Dirigente Settore Ambiente;
- 28.2. Le armi devono essere sempre ritirate nei casi di malattia grave prolungata e in attesa di provvedimenti riguardanti l'uso delle armi;
- 28.3. Lo stesso provvedimento è disposto nel caso di assenza continuativa dal servizio superiore al mese.

TITOLO 6°

SANZIONI - RICOMPENSE E GARANZIE

ART. 29 - SANZIONI DISCIPLINARI

Per quanto concerne le sanzioni si rinvia al contratto nazionale di lavoro, alla normativa in essere, al Regolamento Organico e alle norme di organizzazione della Provincia.

ART. 30 - RICOMPENSE

30.1. Agli appartenenti al Corpo, che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, capacità professionale e per atti eccezionali di merito, oltre ai compensi incentivanti la produttività secondo la normativa e le disposizioni vigenti per il restante personale della Provincia, possono essere concesse le seguenti ricompense a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:

- a) elogio scritto del Comandante del Corpo;
- b) encomio del Presidente e mostrina di riconoscimento;
- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Provinciale, medaglia d'argento e mostrina di riconoscimento;
- d) proposta per la ricompensa al valore civile per atti di particolare coraggio.

30.2. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato, e può costituire titolo di merito nei concorsi interni e in quelli pubblici.

ART. 31 - PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE

- 31.1. L'Amministrazione Provinciale assicura l'assistenza legale in sede processuale agli addetti al Corpo nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento Generale del personale e delle vigenti norme contrattuali;
- 31.2. Gli addetti al Corpo usufruiranno di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.

Art. 32 - ACCERTAMENTI SANITARI

- 32.1. In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata;
- 32.2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizi già svolta nel Corpo;
- 32.3. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, si procederà all'istituto della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento del personale della Provincia;
- 32.4. Il Dirigente Settore Ambiente e stabilisce le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo, di cui al regolamento del personale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

ART. 33 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO - PLACCA MATRICOLA

33.1. Ai sensi del punto B) dell'art. 10, L.R. 43/85, gli appartenenti al Corpo sono muniti di tessera di riconoscimento, contenente le qualifiche di Legge, vidimata dal Presidente che dovranno portare sempre con sé ed esibire ogni volta che sia necessario dimostrare la loro qualifica;

33.2. La tessera di riconoscimento riporta gli estremi del decreto di qualifica di P.G. e Agente di P.S.

33.3. Sono inoltre muniti di una placca metallica di servizio, recante la sigla della Provincia ed il numero di matricola da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme;

33.4. I distintivi di qualifica sono stabiliti in relazione alla qualifica ricoperta nel seguente modo:

- stemma provinciale sovrastato da tre stelle a sette punte su panno rosso per il Comandante;
- stemma provinciale sovrastato da due stelle a sette punte su panno rosso per il Vicecomandante;
- stemma provinciale sovrastato da due stelle a sette punte per gli Ufficiali ;
- stemma provinciale sovrastato da una stella a sette punte per i Soffufficiali ;
- stemma provinciale per Vigili.

33.5. I consegnatari sono responsabili della diligente conservazione della tessera di riconoscimento e della placca metallica;

33.6. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente cessi definitivamente dal servizio.

ART. 34 - RESPONSABILE PROVINCIALE ARMAMENTO

34.1. Il responsabile provinciale dell'armamento delle munizioni e relative assegnazioni e deposito è il Dirigente Settore Ambiente;

34.2. Presso l'Ufficio del Comandante sono conservati tutti gli atti relativi all'armamento, al munizionamento, al carico e scarico, alle esercitazioni svolte nonché le armi di proprietà della Provincia, momentaneamente non assegnate.

ART. 35 - DOTAZIONE DELLE ARMI

35.1. Gli appartenenti al Corpo, quando in servizio di vigilanza sul territorio, sono dotati di armi a canna corta ed a canna lunga, consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, con relative munizioni;

35.2. Dette armi e munizioni sono consegnate, con apposito decreto del Dirigente Settore Ambiente, da rinnovarsi annualmente, a titolo di detenzione di uso e la Provincia rimane l'unica e legittima proprietaria;

35.3. Le armi sono portate legittimamente dagli appartenenti al Corpo esclusivamente durante il servizio ed all'interno del territorio provinciale;

35.4. Gli appartenenti al corpo possono uscire dal territorio provinciale con le armi in dotazione nei seguenti casi:

- nel caso di un accertamento in corso, per il tempo strettamente necessario all'accertamento;
- a seguito di nulla-osta rilasciato all'uopo dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;

35.5. Le armi sono consegnate per la difesa personale e per le attività di selezione e controllo della fauna nei singoli casi in cui venga deciso l'intervento dell'Autorità competente.

TITOLO 7°

NORME FINALI E DI RINVIO

ART. 36 - COLLABORAZIONE CON LE GUARDIE VOLONTARIE

- 36.1. La Provincia, per mezzo del Corpo di Polizia Provinciale si può avvalere nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e secondo le modalità indicate dalle Leggi vigenti, della collaborazione delle G.E.V.;
- 36.2. La Provincia, previa intesa con le Associazioni interessate, potrà coordinare le Guardie Volontarie Venatorie e Piscatorie avvalendosi anche del Corpo di Polizia Provinciale, nel rispetto delle competenze e dei ruoli che ne derivano dalla normativa vigente in materia faunistica e piscatoria;
- 36.3. Il coordinamento gestionale del servizio volontario di vigilanza è operato dal Comandante, in accordo con le direttive impartite dal Dirigente Settore Ambiente.

ART. 37 - INCARICHI SPECIALI

37.1. E' possibile il distacco presso le Procure di appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale ai sensi degli artt. 5 - 8- 10 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale, previa intesa con gli Organismi interessati;

37.2. In questo caso l'int eressato rivestirà la figura di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

ART. 38 - RINVIO AL REGOLAMENTO GENERALE PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA E ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

- 38.1. Al personale della Polizia Provinciale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dalla Provincia, contenute nel Regolamento Organico dell'Ente, nelle norme di organizzazione, nei contratti collettivi nazionali e loro applicazione; sono fatte salve quelle particolari definite nel presente Regolamento;
- 38.2. Le eventuali situazioni giuridiche non contenute nel presente Regolamento, ma inserite in disposizioni normative statali o regionali sono direttamente applicabili.

Art. 39 - ARMERIA

Viene costituita presso una sede individuata dalla Provincia l'armeria del Corpo di vigilanza;

- a) il responsabile dell'armeria verrà nominato dal Comandante del Corpo;
- b) le norme che regoleranno la gestione dell'armeria verranno successivamente stabilite da un apposito allegato al presente regolamento.

TITOLO 8°

NORME DI ACCESSO

ART. 40 REQUISITI PARTICOLARI DI ACCESSO ALLE VARIE - . QUALIFICHE

- 40.1. Al Corpo di Polizia Provinciale si accede in via ordinaria per pubblico concorso o corso-concorso, o mobilità secondo la disciplina di cui al Regolamento provinciale per l'Assunzione del Personale e le norme in vigore, nonché nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento; in particolare gli interessati devono possedere i seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) idoneità fisica da accertarsi prima dell'assunzione;
 - d) idoneità psico-attitudinale da accertarsi in fase di concorso o corso-concorso;
 - e) età secondo quanto stabilito dalle norme generali e speciali vigenti in materia;
 - f) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5 - II° comma della Legge 65/86;
 - g) essere muniti della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli della Cat. B o superiore;
 - h) altri requisiti stabiliti dal bando di concorso.
- 40.2. Al concorso di cui al punto precedente sono altresì ammessi gli Ufficiali, i Sottufficiali, i Militari e gli Agenti delle Forze Armate e degli altri Corpi di Polizia, in servizio. Il grado ricoperto nelle organizzazioni di provenienza costituisce titolo sufficiente per partecipare ai concorsi di cui al punto precedente, per i posti di pari livello. In allegato alla domanda è prescritta soltanto la presentazione del foglio matricolare o documento equipollente.
- 40.3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne passate in giudicato e pene detentive per delitto non colposo, o sono stati soggetti a misure di prevenzione.
- 40.4. Non possono partecipare ai Concorsi per l'accesso ai posti in parola coloro che siano stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile (art. 9 Legge 772 del 15.12.1972).
- 40.5. Entro il termine del periodo di prova, gli appartenenti al Corpo dovranno ottenere l'idoneità al maneggio delle armi, condizione necessaria all'assunzione definitiva in ruolo presso l'Ente di appartenenza.

ART. 41 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dall'avvenuta approvazione da parte della Giunta Provinciale.

ALLEGATO A POLIZIA PROVINCIALE

EFFETTI DI DIVISA E DI LAVORO

DESCRIZIONE EFFETTI	DOTAZIONE
Impermeabile con cappuccio di tessuto flexothane di colore grigio verde lunghezza al ginocchio	1 ogni 3 anni
Guanti in pelle neri	2 paia ogni 3 anni
Stivaletto anfibio tipo militare	1 paio ogni 3 anni
Stivali in gomma invernali con pelo al ginocchio	1 paio ogni 2 anni
Stivali in gomma estivi al ginocchio	1 paio ogni 2 anni
Stivali in gomma estivi mezza coscia	1 paio ogni 4 anni
Scarpa invernale in pelle nera stringata con suola in gomma	1 paio ogni 4 anni
Scarpa estiva in pelle nera stringata con suola in cuoio	1 paio ogni 4 anni
<u>DIVISA INVERNALE (1G+3P+1B)</u>	
Giacca: colore grigio, 4 bottoni oro, 4 tasche applicate con piegone e aletta diritta, spalline con profilo verde con bottone oro	1 ogni 4 anni
Paia calzoni grigi senza risvolto, chiusura con cerniera, due tasche laterali e posteriore	3 ogni 4 anni
Berretti colore divisa con soggolo oro	1 ogni 4 anni
Camice grigie M/L tipo militare	4 ogni 4 anni
Maglie "dolcevita" grigie invernali collo alto rovesciabile con cerniera rinforzi in tela di cotone in tinta sulle spalle, spalline profilo verde	2 ogni 2 anni
Cravatte Grigie	2 ogni 2 anni
Pullover a V grigio invernale pesante con rinforzi in tela di cotone in tinta sulle spalle, spalline profilo verde	1 ogni 2 anni
Calottina di lana o pile grigio-verde	1 ogni 2 anni
Cinturone invernale in pelle nera con fondina combat - porta manette e porta caricatore	1 ogni 4 anni
Giacca a vento grigio-verde interno staccabile in super bretex	1 ogni 3 anni
<u>DIVISA DA CAMPO INVERNALE (1G+2P+1B)</u>	
Giacca grigia in Gore-tex (su misura con imbottitura termica)	1 ogni 3 anni
Calzoni grigi in gore-tex (su misura) con imbottitura termica con cerniera in fondo	2 ogni 3 anni
Berretto invernale impermeabilizzato in Gore-tex colore grigio-verde	1 ogni 3 anni
<u>DIVISA ESTIVA (1G+3P+1B)</u>	
Giacca colore grigio, 4 bottoni oro, 4 tasche applicate con piegone e aletta diritta, spalline con profilo verde con bottone oro, in tessuto fresco lana	1 ogni 4 anni
Paia calzoni grigi, chiusura con cerniera, due tasche laterali e posteriore tessuto c.s.	3 ogni 4 anni
Berretti colore divisa con soggolo oro	1 ogni 4 anni

DESCRIZIONE EFFETTI	DOTAZIONE
Camicie grigio verde M/C con taschini in puro cotone tipo militare rde	4 ogni 4 anni
Pullover di cotone a V di colore grigio, spalline profilo verde	1 ogni 2 anni
<u>DIVISA DA CAMPO ESTIVA (1G+2P+1B)</u>	
Giacca cotone grigio-verde tipo militare con bottoni ed elastico in vita.	1 ogni 3 anni
Paia calzoni tipo militare con elastico e cerniera in fondo, toppe sulle ginocchia	2 ogni 3 anni
Berretto cotone grigio verde con visiera rigida	1 ogni 3 anni
T-Schirt grigie cotone mezze maniche	6 ogni 3 anni
Cintura in canapa grigia con placca metallo	1 ogni 3 anni
Scarponcino basso sotto caviglia (trekking) impermeabile traspirante stringato con suola antisdrucchiolevole	1 paio ogni 3 anni
Borsetto porta documenti con tracolla di dimensioni non inferiori a cm 26 x 37	1 ogni 4 anni
Pettorina catarifrangente	1 ogni 5 anni
SU TUTTO IL MATERIALE DOVRÀ ESSERE APPOSTA LA SCRITTA POLIZIA PROVINCIALE	

